CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
02/05/2012 U-nd/2064/2012

/U-MC/12

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Salerno

Oggetto: Competenze professionali – iscritti al settore dell'informazione delle sezioni A e B dell'albo – impianti elettrici e fotovoltaici - richiesta parere – prot. CNI n. 1835

Viene richiesto parere, a seguito del quesito di un iscritto, sulle competenze professionali in materia di impianti elettrici e fotovoltaici degli iscritti al settore *c)* dell'informazione, sia della sezione A sia della sezione B dell'albo.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

In secondo luogo non è chiaro a cosa intenda fare riferimento l'iscritto, richiamando le sentenze n.1473/2009 e n.686/2012 (e non n.1619/2011, come erroneamente scrive l'interessato) del Consiglio di Stato.

L'esegesi della recente sentenza 9/02/2012 n.686 della IV Sezione del Consiglio di Stato è già stata fatta dal Consiglio Nazionale nella circolare CNI 27/02/2012 n.23, alla cui lettura pertanto si rinvia.

Per quanto concerne il merito della richiesta di parere, e quindi le competenze professionali degli iscritti al settore dell'informazione in tema di impianti elettrici e fotovoltaici, si allega il recente parere CNI datato 2/03/2012 e relativi allegati, a cui si aggiunge il più risalente parere CNI 10/12/2008.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI :

1) Parere CNI 2/03/2012 (e relativi allegati) ;
2) Parere CNI 10/12/2008.

MC1904SA

I

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
02/03/2012 U-nd/1014/2012

/U-MC/12

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sassari

Oggetto: Competenze professionali – Ingegnere dell'informazione e progettazione di impianti fotovoltaici - richiesta parere – prot. CNI n.796

In relazione alla richiesta di parere in oggetto, sulla possibilità per un iscritto alla sezione A dell'albo, settore *c)* dell'informazione, di progettare impianti fotovoltaici, si rimanda alla lettura dei precedenti pareri CNI 7/12/2009 e 5/07/2010 allegati, autonomamente rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Come si vede, salvo diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti, la risposta è negativa.

E' soltanto da aggiungere che nessun rilievo possono avere gli esami sostenuti, in quanto – come più volte affermato da questo Consiglio Nazionale (v., ad es., il parere CNI 17/02/2011, allegato) – *per individuare le competenze professionali spettanti occorre fare riferimento alla sezione e al settore/ai settori di iscrizione all'albo, secondo il DPR 328/2001*, e non al percorso accademico o al mero titolo di studio universitario posseduto.

Confidando di aver fornito il chiarimento richiesto, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI:

1) Parere CNI 7/12/2009 ;
2) Parere CNI 5/07/2010 ;
3) Parere CNI 17/02/2011.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO DOCUMENTI VARI
DV10236

DOCUMENTO **07/12/2009 PARERE, CNI**

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 07/12/2009

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 6188

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPETENZE PROFESSIONALI IN TEMA DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMINE PER L'ISCRIZIONE IN TUTTI E TRE I SETTORI DELL'ALBO**

TESTO Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sui professionisti abilitati a realizzare la progettazione di impianti fotovoltaici, alla luce della suddivisione dell'Albo in settori e Sezioni, nonché sulla possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'Albo anche in un secondo momento.

Sulle richiamate questioni si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'individuazione delle competenze professionali, occorre in primo luogo ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali del DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si ritiene che gli impianti fotovoltaici facciano parte a pieno titolo dei "…. sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio…" di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), del DPR 328/2001 e quindi – a parere del Consiglio Nazionale – rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a) civile e ambientale, ma allo stesso tempo fanno pure parte degli "… impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia…." di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del DPR 328 cit., e come tali rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A), settore b) industriale.

Ne deriva che la progettazione di impianti fotovoltaici in generale spetta sia agli Ingegneri civili e ambientali che agli Ingegneri industriali della Sezione A dell'albo.

Per quanto riguarda gli ingegneri iuniores della Sezione B, settore civile e ambientale dell'albo, si ritiene che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 2), del DPR 328 ("la progettazione, la direzione dei lavori ……relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"), rientrano nelle loro competenze gli impianti fotovoltaici facenti parte della progettazione di costruzioni civili semplici e con l'impiego di metodologie standardizzate.

Allo stesso tempo spettano agli ingegneri iuniores iscritti alla Sezione B, settore industriale, gli impianti fotovoltaici qualora la progettazione concerna singoli organi o singoli componenti di impianti e di sistemi, con l'uso di metodologie standardizzate (art. 46, comma 3, lett. b), punto 3), DPR 328).

Sul secondo quesito, avente soluzione positiva e senza limiti temporali, si rinvia alla lettura del precedente parere CNI del 30/7/2007 allegato, rinvenibile assieme agli altri sull'argomento nella banca dati Internet del Consiglio Nazionale.

Allegato: parere CNI 30/7/2007.

---

bancadati@cni-online.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO DOCUMENTI VARI
DV10373

DOCUMENTO **05/07/2010 PARERE, CNI**

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 05/07/2010

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 2942

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI**

TESTO Viene richiesto parere sulla possibilità per un Ingegnere elettronico (laurea specialistica 32/S), iscritto alla sezione A dell'albo, settore c) dell'informazione, di progettare impianti elettrici e fotovoltaici e, in caso affermativo, entro quali limiti.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore dell'informazione, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera c), DPR cit..

Ebbene, sulla base del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 46 DPR 328/2001 - a parere del Consiglio Nazionale - è da negare in via generale la competenza degli iscritti nel settore dell'informazione in tema di progettazione degli impianti, salvo per ciò che concerne la progettazione di impianti e sistemi elettronici, ma solo in quanto asserviti e finalizzati all'automazione e/o alla generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Agli stessi soggetti è preclusa la progettazione di impianti fotovoltaici, essendo tale attribuzione di competenza degli Ingegneri civili e ambientali e degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo (v. i precedenti pareri CNI 7/12/2009 e 11/11/2008, allegati e rinvenibili sulla Banca Dati internet del Consiglio Nazionale).

In questi termini è il parere richiesto salvo, si ripete, eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.
ALLEGATI:

1) Parere CNI 7/12/2009;
2) Parere CNI 11/11/2008.

---

bancadati@cni-online.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO DOCUMENTI VARI
DV10561

DOCUMENTO **17/02/2011 PARERE, CNI**

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 17/02/2011

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 751

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPETENZE PROFESSIONALI – INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE DELLA SEZIONE A DELL'ALBO – PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI**

TESTO Viene richiesto parere sulle competenze professionali degli iscritti nel settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo, in possesso della laurea specialistica 4/S in Architettura e ingegneria edile, con riguardo alla progettazione di impianti.

Nello specifico si domanda se nella dizione 'di sistemi e impianti civili' sia compresa "la progettazione degli impianti meccanici e degli impianti elettrici interni di servizio", nonché se la progettazione degli impianti all'interno degli edifici concerna gli edifici con qualunque destinazione, "esclusi quelli industriali o sedi di processi produttivi specializzati".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università,

cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera a), del DPR cit..

Per la parte che qui interessa, la suddetta disposizione afferma che agli iscritti al settore "ingegneria civile e ambientale" compete la progettazione ".. di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio", con ciò estendendo la competenza degli Ingegneri civili e ambientali alla progettazione degli impianti di tutti gli edifici destinati a uso civile o comunque posti al servizio delle infrastrutture (es. : un impianto di depurazione).

In generale, sulla competenza degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti si allegano i precedenti pareri CNI 23/06/2008 e 7/12/2009, rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Sulla competenza degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, in tema di impianti termotecnici a uso civile si allega inoltre il precedente parere CNI del 3/12/2007, inviato proprio all'Ordine di Bologna.

Alla luce di ciò, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che la progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitari, antincendio, climatizzazione, ecc.) ed elettrici interni agli edifici competa senz'altro agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo.

La risposta è quindi positiva per gli impianti di qualunque natura purché posti all'interno degli edifici o destinati a corredo dell'edilizia civile.

Ma agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo deve ritenersi attribuita anche la competenza sugli impianti a corredo di edifici a destinazione industriale (capannoni), quali impianti di riscaldamento-climatizzazione, impianti di illuminazione, ecc., purché non a servizio - esclusivo o inclusivo - di "sistemi e processi industriali e tecnologici".

Mentre, appunto, sono da escludersi gli impianti relativi ai

sistemi e processi industriali tecnologici e specializzati, di stretta competenza degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo, ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001.

Un'ultima annotazione è necessaria per il richiamo che molti Ordini provinciali continuano a fare al titolo accademico posseduto (es. : laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile) al fine della individuazione delle competenze professionali.

Per quanto riguarda il valore e l'importanza del percorso formativo e scolastico – come riportato nella recente circolare CNI n.383/2011 sul tema del titolo professionale – è da comprendere che il percorso scolastico/accademico compiuto, ai fini dell'individuazione delle competenze professionali spettanti, è giuridicamente irrilevante, in quanto l'insieme dei settori oggetto di attività professionale è dato unicamente dall'iscrizione all'albo professionale (dopo il superamento dell'apposito esame di Stato) e quindi – a seguito della approvazione del DPR 328/2001 – dal/i particolare/i settore/i e sezione di iscrizione.

Conta allora il settore e la sezione di iscrizione all'albo e non il curriculum scolastico o il mero nomen del titolo accademico conseguito (es. : laurea specialistica in Ingegneria meccanica).

Confidando di aver fornito – per quanto di competenza - il chiarimento richiesto, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI :
1)Parere CNI 23/06/2008 ;
2)Parere CNI 7/12/2009 ;
3)Parere CNI 3/12/2007.

---

bancadati@cni-online.it

II

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 10. 12. 2008

Prot. n. 3647 /U-EDF/08

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trieste
Via del Teatro, 4
34121 TRIESTE

Oggetto: Competenze professionali in materia di impianti elettrici ed elettronici - richiesta parere – prot. CNI n. 2306

Viene richiesto parere, in seguito ad un quesito avanzato dalla regione Friuli Venezia Giulia, sulla possibilità per il possessore di una laurea specialistica in Ingegneria Informatica (*rectius*: per gli iscritti alla Sezione A dell'albo, settore dell'Informazione) di progettare impianti elettrici ed elettronici.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle Sezioni A e B dell'albo degli

Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore dell'informazione, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera c), DPR cit. .

Ebbene, sulla base del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 46 DPR 328/2001 – a parere del Consiglio Nazionale – è da negare in via generale la competenza degli iscritti nel settore dell'Informazione in tema di progettazione degli impianti, salvo per ciò che concerne la progettazione di impianti e sistemi elettronici, ma solo in quanto asserviti e finalizzati all'automazione e/o alla generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

In questi termini è il parere richiesto salvo, si ripete, eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)

\\Hp_server\segreteria\XVII^ Sessione 2006\Doc.Proietti\Clam\2008\mc1311ts.doc